



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE BIEN-SVIZZERA

### Articolo 1 – Denominazione, sede, durata

- 1.1 Sotto il nome “BIEN - SVIZZERA”, altresì denominata “BIEN-CH” o “BIEN.CH” si costituisce un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile svizzero.
- 1.2 L'associazione ha sede in Ginevra.
- 1.3 La sua durata è illimitata.

### Articolo 2 – Finalità

- 2.1 L'associazione si propone di studiare e promuovere il concetto e la pratica del reddito di base incondizionato in Svizzera e altrove, come definito nella sua carta allegata al presente statuto.
- 2.2 A tal fine organizza incontri, seminari, conferenze ed altre attività che promuovano l'interesse su tale argomento.

### Articolo 3 – Principi

- 3.1 L'associazione non è politicamente schierata.
- 3.2 L'associazione non ha scopo di lucro.

### Articolo 4 – Soci

- 4.1 Qualsiasi persona fisica o giuridica può diventare socio dell'associazione, previo pagamento della quota annuale.
- 4.2 La quota annuale è stabilita dall'Assemblea Generale.
- 4.3 Ogni socio può dimettersi dall'associazione con un preavviso di almeno un mese indirizzato al Comitato.
- 4.4 L'esclusione di un socio è decisa dalla maggioranza dei soci votanti in Assemblea Generale, riunita in forma ordinaria o straordinaria, dopo aver esposto le motivazioni, e concesso facoltà di replica, all'interessato.

### Articolo 5 – Diritti e responsabilità

- 5.1 I soci sono tenuti a versare la quota annuale.
- 5.2 Tutti i soci hanno diritto di voto e possono essere eletti.
- 5.3 Ogni socio ha il diritto di presentare delle proposte individuali. Tali proposte devono essere indirizzate al Comitato al massimo 10 giorni prima dell'assemblea generale.
- 5.4 L'associazione si assume la responsabilità di suoi impegni attraverso i propri mezzi finanziari. Sono escluse le responsabilità individuali dei soci e degli organi.

### Articolo 6 – Organi

- 6.1 Gli organi dell'associazione sono:
  - l'Assemblea Generale
  - il Comitato
  - i Revisori dei Conti

## **Articolo 7 - Assemblea Generale**

- 7.1 L'Assemblea Generale è composta da tutti i soci dell'associazione. È convocata tramite e-mail o posta dal Comitato.
- 7.2 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Comitato almeno una volta all'anno. L'Assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento dal Comitato o su richiesta di almeno dieci soci ovvero di un quinto dei soci.
- 7.3 L'Assemblea Generale controlla tutte le attività dell'associazione ed in particolare:
- approva le relazioni del Presidente, del Tesoriere e dei Revisori dei conti;
  - elegge il Presidente, gli altri soci del Comitato ed i revisori dei conti;
  - decide le modifiche dello Statuto;
  - decide sull'espulsione dei soci;
  - delibera sui punti all'ordine del giorno;
  - delibera sulle singole proposte.
- 7.4 Fatto salvo il caso di scioglimento dell'associazione, tutte le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti. Non sono ammesse deleghe.
- 7.5 L'Assemblea Generale è convocata almeno 14 giorni prima della data stabilita. La convocazione espone inoltre l'ordine del giorno.

## **Articolo 8 – Comitato**

- 8.1 Il Comitato è composto da almeno tre membri eletti annualmente dall'Assemblea Generale e rieleggibili anche senza soluzione di continuità.
- 8.2 L'Assemblea Generale elegge il/la Presidente ed il/la Vice Presidente; le altre funzioni sono suddivise in seno al Comitato dal Comitato stesso.
- 8.3 Il Comitato attua le decisioni dell'Assemblea Generale e rappresenta l'Associazione presso terzi.
- 8.4 L'Associazione è vincolata dalla firma di due membri del Comitato, tra cui almeno il/la Presidente o il/la Vice Presidente.

## **Articolo 9 – Revisori dei Conti**

- 9.1 L'Assemblea Generale elegge ogni anno due Revisori dei Conti.
- 9.2 Il mandato dei Revisori dei Conti è rinnovabile tre volte.

## **Articolo 10 – Scioglimento**

- 10.1 Solo l'Assemblea Generale può sciogliere l'associazione.
- 10.2 L'Assemblea Generale dovrà essere validamente convocata e lo scioglimento dovrà essere menzionato all'ordine del giorno.
- 10.3 Lo scioglimento richiede la maggioranza dei due terzi dei voti.
- 10.4 L'eventuale saldo attivo di liquidazione è versato dal Comitato ad un'associazione svizzera analoga.

## **Articolo 11 – Entrata in vigore**

- 11.1 Questi articoli sono approvati dall'Assemblea Generale in data 11 settembre 2001, e, nella loro forma attuale, dall'Assemblea in data 7 giugno 2014. Gli articoli hanno validità immediata.

Losanna, 27 agosto 2016 – solo la versione francese è legalmente valida.

Il presidente: Ralph Kundig  
Il Vice Presidente: Gabriel Barta